

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 1833

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELLINI, PANNELLA, BONINO EMMA, FACCIO ADELE

Presentata il 3 novembre 1977

Norme per la tutela delle prestazioni di attività lavorativa nella produzione di beni e di servizi da parte di membri di comunità religiose e per la somministrazione degli alimenti in favore di religiosi e ministri di culto

COLLEGHI DEPUTATI! — Tra i principi fondamentali della Costituzione repubblicana, che assumono nell'ordinamento dello Stato una dimensione preminente anche rispetto ad altre norme e principi che pure hanno rilevanza costituzionale, deve certamente annoverarsi quello relativo alla tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (articolo 35 della Costituzione)

Tale norma importa che la tutela del lavoro con norme imperative, che non ne rimettano la regolamentazione alla mera disponibilità delle parti, debba estendersi anche a quei rapporti che per la loro struttura non possano ricondursi allo schema giuridico del contratto di lavoro subordinato

L'attività legislativa degli ultimi anni ha segnato importanti progressi in questa direzione, con l'approvazione di norme tra le quali debbono indubbiamente annoverarsi quelle relative all'impresa familiare, contenute nella legge 19 maggio 1975, n. 151

Può quindi ritenersi che la tutela del lavoro prestato nell'ambito di rapporti fin qui considerati atipici è una esigenza uni-

versalmente riconosciuta per la realizzazione di un fondamentale principio dell'ordinamento costituzionale

Per altro non può ritenersi che, allo stato attuale della legislazione ordinaria positiva, tale tutela sia assicurata ad ogni forma di prestazione di attività lavorativa, nell'ambito di qualsiasi rapporto e di qualsiasi formazione sociale

Un settore in cui si manifesta una vasta lacuna, un vuoto pressoché totale di ogni norma al riguardo, è quello relativo alle prestazioni di lavoro, ancorché dirette alla produzione di beni e di servizi per conto di terzi e pertanto inserite in un normale processo economico produttivo, effettuate da appartenenti a comunità, ordini e congregazioni religiosi, caratterizzati dalla regola della vita in comune, nell'interesse degli enti medesimi

La questione appare di importanza notevole, ove si consideri che sempre più frequente è il caso di enti religiosi che intraprendono attività anche rilevanti nei più diversi settori economici, avvalendosi in larga misura dell'opera prestata dai membri

delle comunità stesse o di religiosi che hanno con l'ente un rapporto che, per essere improntato al legame di carattere ecclesiastico e d'ordine ideologico e spirituale, non può, anche agli effetti delle attività di produzione di beni e di servizi effettuata dall'ente con criteri e finalità economici, ricondursi dal punto di vista formale e giuridico allo schema del rapporto di lavoro subordinato e dei rapporti associativi tipici dell'ordinamento oggi vigente

D'altro canto è frequente il caso di religiosi, religiose e sacerdoti che, volendo interrompere il rapporto che li lega con le organizzazioni ecclesiastiche o venendo da essi estromessi dopo lunghi anni, non solo di vita religiosa e pastorale, ma anche di prestazioni di attività nelle condizioni poc'anzi ricordate, vengono a trovarsi completamente privi non solo di ogni assistenza e forma di previdenza, ma anche di quei frutti dell'attività lavorativa che rappresentano per ogni lavoratore almeno un sollievo per la fase sempre critica della perdita del posto di lavoro e comunque della possibilità di effettuare le prestazioni

In queste condizioni, accanto ad una evidente soppressione di una fondamentale ed irrinunciabile libertà economica, si manifesta, di riflesso, una grave menomazione della libertà religiosa, morale e ideologica del soggetto, il quale, per non dover affrontare condizioni di desolante privazione di ogni possibilità di lavoro e di sopravvivenza, deve spesso accettare situazioni inaccettabili per la sua coscienza e per i suoi convincimenti

Un intervento legislativo diretto ad ovviare tale situazione non può certamente considerarsi contrario a principi di libertà religiosa, della chiesa e della sua organizzazione, perché quella così invocata corrisponderebbe ad una male intesa concezione di tale libertà, espressione di schemi culturali, politici e giuridici oramai estranei alla nostra società ed ai nostri ordinamenti. Ne si deve dimenticare che, in base ad una così distorta concezione, tutti gli interventi legislativi a tutela del lavoro e dei lavoratori furono considerati lesivi della libertà della proprietà e dell'impresa

D'altro canto occorre tener presente che gli interventi di cui alla presente proposta di legge riguardano non già il rapporto relativo alle attività religiose e di ministero pastorale e le prestazioni inerenti alla vita degli organismi religiosi in sé considerata, ma quelli esistenti bensì tra i religiosi e

gli enti ecclesiastici, attinenti ad attività ed a processi produttivi con utili economicamente quantificabili per gli enti medesimi, oltre i rapporti relativi ad obblighi di solidarietà e di assistenza derivanti dal fatto della convivenza a lungo protrattasi

È ben vero che la vigente normativa concordataria riconosce alla chiesa cattolica ed alla sua gerarchia non soltanto libertà religiosa ed associativa, ma anche « il libero esercizio della giurisdizione ecclesiastica » (articolo 1 del Concordato ed articolo 23, comma secondo, del Trattato) e che tale normativa ha rilevanza costituzionale per l'articolo 7, comma secondo, della Carta, e che, d'altro canto, al primo comma di detto articolo si riconosce « indipendenza e sovranità » alla chiesa cattolica nel suo ordine. Ma, a prescindere di ogni altra considerazione al riguardo, non sembra sostenibile che l'autonomia, certamente riconosciuta alla Chiesa con tali norme, possa estendersi ai settori ed ai rapporti oggetto della presente proposta di legge

Ma quand'anche dovesse ritenersi che la normativa concordataria abbia un tale contenuto ed una così lata estensione, non vi è dubbio che, venendo essa nel caso specifico ad incidere, menomandolo, su principi basilari e fondamentali quali quelli della tutela del lavoro in ogni sua forma e della libertà della persona umana in tutte le formazioni sociali, che ben possono e debbono considerarsi « principi supremi dell'ordinamento dello Stato », tale normativa, malgrado il richiamo dell'articolo 7, dovrebbe comunque, secondo l'insegnamento della giurisprudenza costituzionale, cedere ai diversi e contrapposti principi ora richiamati, con la conseguente piena legittimità costituzionale delle norme ora proposte che a tali principi si aspirano

La proposta di legge è articolata in tre articoli

Il primo di essi dispone che i diritti riconosciuti ai componenti del nucleo familiare sull'impresa familiare in cui esplicano o abbiano esplicato la loro attività, si estendano agli appartenenti a comunità religiose che prestino o abbiano prestato la loro opera in attività della comunità o ente consistenti nella produzione di beni e di servizi per conto di terzi

L'articolo secondo riguarda invece l'attività di quei religiosi, ministri del culto, eccetera, che non convivano con gli altri membri della comunità nell'interesse della quale abbiano svolto o svolgano la loro at-

tività lavorativa, ma comunque abbiano prestato questa nell'interesse di un ente ecclesiastico. A tale forma di lavoro si ritiene più adatta una forma di tutela analoga a quella spettante al lavoratore dipendente per la cessazione del rapporto di lavoro.

È prevista l'applicabilità delle norme relative all'azione diretta degli ausiliari dell'appaltatore in favore dei membri di comunità religiose nei confronti dei committenti di opere ed appalti alle comunità medesime.

L'articolo terzo, infine, riconosce ai membri delle comunità, congregazioni ed ordini religiosi ed a coloro che siano stati investiti di benefici ecclesiastici, diritto alla somministrazione degli alimenti da parte della comunità o ente, con la collocazione di questi ultimi nel grado immediatamente successivo a quello del coniuge nell'ordine degli obbligati.

Il diritto in questione viene riconosciuto dopo dieci anni di appartenenza ad una o più comunità, o di investitura di uno o più benefici.

Le finalità ed il carattere specifici dei rapporti oggetto della presente proposta di legge, impongono una regolamentazione particolare della prescrizione, dei modi di prestazione degli alimenti e della titolarità delle scelte al riguardo.

Colleghi deputati!, con la presente proposta di legge il gruppo radicale adempie

al dovere di sollecitare la soluzione di un importante problema di libertà sociale e religiosa.

Il travaglio che oggi si manifesta anche nella società religiosa non può certamente nei suoi presupposti e nei suoi sbocchi, essere oggetto di determinazioni politiche e legislative dello Stato e della società civile. Ma la tutela di interessi fondamentali di carattere economico e sociale degli individui coinvolti per i loro atteggiamenti spirituali nelle vicende che di tale travaglio sono espressione, è compito dello Stato democratico e laico, che tali interessi individuali deve salvaguardare in ogni circostanza e con essi la libertà religiosa, che non è solo libertà delle religioni, ma anche degli individui, proteggendoli nell'ambito delle stesse comunità religiose, da quei condizionamenti esterni che limitano e comprimono il libero sviluppo della personalità umana.

Intorno a casi, divenuti negli ultimi anni più frequenti e rilevanti, di dissenso e, nel contempo, di repressione, all'interno della società religiosa, si è sviluppato un contenzioso che oramai non può essere considerato trascurabile. Risolvere problemi umani con una giusta tutela degli interessi nascenti da anni di prestazioni di lavoro, rappresenterà, oltre tutto, un contributo alla serenità ed alla civile compostezza dei contrasti che possano verificarsi sul piano dei convincimenti religiosi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART 1

Le disposizioni dell'articolo 230-*bis* del codice civile di cui all'articolo 89 della legge 19 maggio 1975, n. 151, si applicano anche in favore degli appartenenti a congregazioni, ordini religiosi, comunità, caratterizzati dalla vita in comune relativamente alle attività dell'ente cui essi appartengono consistenti nella produzione di beni e di servizi per conto di terzi.

La liquidazione in danaro di cui al quarto comma dell'articolo suddetto per cessazione della prestazione del lavoro o per il caso di alienazione dell'azienda può essere richiesta al momento della cessazione dell'appartenenza dell'avente diritto alla comunità o comunque della sua convivenza nella comunità stessa.

ART 2

Il ministro del culto, il religioso, il beneficiario che, anche al di fuori delle condizioni di cui all'articolo precedente, abbia prestato un'attività lavorativa diretta alla produzione di beni e di servizi destinati a terzi, ha diritto nei confronti dell'ente ecclesiastico, dell'associazione, confraternita, comunità o beneficio nell'interesse del quale le prestazioni di lavoro sono state effettuate, a percepire, alla cessazione delle prestazioni o altrimenti alla cessazione del rapporto diretto o indiretto con l'ente in questione, ad una indennità commisurata alla durata, alla quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata ed alla natura, ai risultati ed agli utili della produzione di beni e di servizi per la quale l'attività lavorativa è stata prestata.

In nessun caso l'indennità di cui al comma precedente potrà essere inferiore a quella che sarebbe spettata a chi ha effettuato le prestazioni ove il rapporto relativo fosse definibile come rapporto di lavoro subordinato con eguale quantità e qualità di prestazioni.

Le norme di cui al presente articolo sono applicabili indipendentemente dalla qualificazione data dalle parti al rapporto ed alle prestazioni. È nullo ogni patto che escluda o limiti i diritti di cui sopra.

Sono comunque applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1676 del codice civile

La prescrizione del diritto non decorre che a partire dalla cessazione dell'appartenenza alla congregazione od ordine religioso, o dell'esercizio del ministero del culto da parte di chi abbia prestato l'attività lavorativa

ART 3

Dopo l'articolo 433 del codice civile e inserito il seguente

« ART 433-bis - (*Altri soggetti obbligati*)
— Sono altresì tenuti a prestare gli alimenti gli ordini e le congregazioni religiose, gli enti ed i benefici ecclesiastici ai quali la persona che versi in istato di bisogno abbia appartenuto o dei quali sia stato investito nel complesso per almeno dieci anni

Gli enti di cui al primo comma sono tenuti alla prestazione degli alimenti seguendo, nell'ordine di cui all'articolo 433 il coniuge e precedendo tutti gli altri obbligati. Tuttavia il giudice può, in considerazione della durata dell'appartenenza agli ordini o congregazioni o dell'investiture dei benefici, porre la obbligazione a carico di tali enti e di altri obbligati in diverso grado, anche al di fuori dei casi e dei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 441 del codice civile

Non si applica nei confronti degli enti di cui al primo comma il disposto dell'articolo 442 del codice civile, se non per ciò che riguarda la ripartizione dell'onere tra più enti

La scelta del modo di somministrazione degli alimenti di cui all'articolo 443 spetta, nei confronti degli enti di cui al primo comma all'avente diritto alla prestazione